

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONELLA RUSSO
 VIA E. L. PELLEGRINO, n° 111, IS. 150 – 98123 MESSINA
 Tel. 090.6413038 – Fax 090.6019684
 pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it
 e-mail: antonellarusso@studiolegalearusso.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SEZIONE LAVORO - IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

Proc. n° 1789/2017 R.G. - Udienza 18.10.2017

Istanza per la concessione della autorizzazione della notifica ai

controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.pc. – già richiesta nel reclamo ex

art. 669-terdecies c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **PORTO ANNA CARMELA**, nata a Catania il 13.04.1970, e residente in Messina, Via Nazionale n° 76 Q, Briga Marina, C.F. PRTNCR70D53C351P, elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L. Pellegrino, n° 111, is.150, presso lo studio dell'Avv. **Antonella Russo**, C.F. RSSNTN69R52F158T, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al reclamo ex art. 669-terdecies cpc depositato nella Cancelleria del Tribunale del Lavoro di Verona in data 22.08.2017 ed iscritto al n° 1789/2017 Reg. Gen. Con.

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia; costituitosi in primo grado tramite il Funzionario dell'ufficio VII –Ambito Territoriale Verona, Dott. Dario Lo Guarro, con domicilio eletto per quella fase di giudizio presso il predetto ufficio in via Caduti del Lavoro n. 3 , Verona;



STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA RUSSO
VIA E. L. PELLEGRINO, N° 111, IS. 150- 98123 MESSINA

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rapp.te pro

tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso

l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;

Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, in persona del legale rapp.te pro

tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso

l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;

E nei confronti

Di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto

per l'anno scolastico 2016/2017

oooo

PREMESSO

- Che la ricorrente, docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola

Primaria in fascia C, ha presentato domanda di mobilità territoriale per

assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno

scolastico 2016/2017, in applicazione a quanto disposto dal MIUR.

- Che, avendo riscontrato delle irregolarità nella gestione delle procedure di

mobilità, ha presentato ricorso giudiziale innanzi il Tribunale del Lavoro di

Messina, al fine di ottenere la tutela giudiziale delle proprie ragioni.

- Che tale ricorso, iscritto al numero 4725/2016 R.G. Tribunale del Lavoro

di Messina, è stata affidato alle cure del G.L. Dott. Carmine De Rose, che,

dopo la celebrazione di due udienze, con ordinanza del 12.12.2016,

comunicata in pari data, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del

Tribunale di Messina, in favore del Tribunale del Lavoro di Verona,

fissando il termine di mesi tre, a partire dalla data di comunicazione della



STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA RUSSO
VIA E. L. PELLEGRINO, N° 111, IS. 150- 98123 MESSINA

ordinanza, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice ritenuto competente.

- Che entro il predetto termine, e precisamente in data 13.03.2017, la ricorrente ha riassunto l'instaurato giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro di Verone, individuato quale Tribunale competente.

- Che tale ricorso, iscritto al numero 578/2017 R.G. Tribunale del Lavoro di Verona ed assegnato alle cure del G.L. Dott. Antonio Gesumunno, si è concluso con ordinanza di rigetto del 04.08.2017, pubblicata il successivo 07.08.2017.

- Che avverso la predetta ordinanza cautelare è stato proposto reclamo ex art. 669 – terdecies cpc depositato nella Cancelleria del Tribunale del Lavoro di Verona in data 22.08.2017 ed iscritto al n° 1789/2017 Reg. Gen. Con..

- Che con decreto cron. n. 5105/2017 del 20.09.2017 il Presidente del Collegio ha fissato la prima udienza per la comparizione delle parti per il prossimo 18.10.2017, ore 13.00, mandando alla parte reclamante di notificare copia del ricorso e dello stesso decreto ai reclamati entro il 06.10.2017.

- Che, tuttavia, nel predetto decreto non risulta essere stata autorizzata l'istanza per la notifica ai contro interessati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., formulata espressamente in calce all'atto di reclamo.

- Che, infatti, nell'atto di reclamo è stato evidenziato che l'odierno giudizio ha per oggetto la modifica dell'ordinanza del 04.08.2017, pubblicata il 07.08.2017, con la quale il Giudice del Lavoro di Verona ha rigettato il ricorso cautelare in riassunzione dell'odierna reclamante per carenza del requisito del "periculum in mora" e, conseguentemente, l'accertamento dell'erroneità



STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA RUSSO
VIA E. L. PELLEGRINO, N° 111, IS. 150- 98123 MESSINA

dell'individuazione della sede assegnata alla docente Porto Anna Carmela nella procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017, e, per l'effetto, l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza o, quantomeno, presso la sede in cui la ricorrente era stata assegnata nell'annualità scolastica precedente ovvero la sede di Perugia.

- Che, pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, così come è avvenuto per il precedente ricorso ex art. 700 c.p.c., il reclamo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti interessati alla procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia.

- Che, tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di contro interessati residenti in tutti i Comuni italiani, nonché la mancata indicazione degli estremi dei loro indirizzi, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la reclamante attese le ragioni di urgenza sottese al reclamo.

- Che, proprio per questi motivi era stata già inserita espressa istanza all'interno dell'atto di reclamo, al fine di integrare il contraddittorio con tutti i controinteressati prima della già fissata udienza di prima comparizione.



STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA RUSSO
VIA E. L. PELLEGRINO, N° 111, IS. 150- 98123 MESSINA

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto procuratore, nell'interesse della
reclamante Porto Anna Carmela

CHIEDE

che l'On. Tribunale adito, in composizione Collegiale, voglia autorizzare la
notifica del reclamo ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc
(derogando dalle formalità previste per la notifica per pubblici proclami
dall'art. 150 cpc) – **già espressamente richiesta nel reclamo ex art. 669
terdecies cpc depositato in data 22.08.2017** – nel modo meno oneroso e
più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso nel sito
internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale per il Veneto, e/o
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e/o dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Perugia, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più
opportuni, secondo

Messina, 28 settembre 2017

Avv. Antonella Russo

